



Multifidi Società Cooperativa per Azioni
 97013 Comiso (RG) via Leonardo Sciascia n. 98
 tel. 0932 721096 numero verde 800 910 267
www.multifidi.it info@multifidi.it
 Partita IVA e C.F. 01310640881 - O.C.M. n. 074

FOGLIO INFORMATIVO – CREDITO DIRETTO MISE (Art. 1, comma 54 L. 147/2013)

SEZIONE I – INFORMAZIONI SUL CONFIDI

Multifidi Società Cooperativa per Azioni

Sede legale: Via Leonardo Sciascia, n. 98 – 97013 Comiso (RG)

Codice Fiscale e Partita IVA: 01310640881

Capitale Sociale i.v. € 4.022.500,00

Iscrizione nell'Elenco O.C.M. di cui all' art. 112 c. 1 D. Lgs 385/1993 al n. 074

Iscrizione Albo Cooperative a mutualità prevalente: A170370

Tel: 0932 721096 Fax: 0932 732055

E-mail: info@multifidi.it Web: www.multifidi.it pec multifidi@legalmail.it

Compilare in caso di offerta fuori sede

Offerta fuori sede effettuata da Cognome _____ Nome _____

Denominazione _____ Indirizzo _____

Telefono _____ E-mail _____

In qualità di: ☐ dipendente ☐ mediatore creditizio ☐ Agente in attività finanziaria ☐ collaboratore

n. iscrizione Albo/Elenco/Ordine (ove previsto) _____

L'offerta fuori sede non comporta alcun costo aggiuntivo per il cliente

SEZIONE II – CARATTERISTICHE E RISCHI TIPICI DEL FINANZIAMENTO CONCESSO DAL CONFIDI

MULTIFIDI, consorzio di garanzia collettiva fidi, svolge attività di rilascio garanzia a "prima richiesta" di tipo mutualistico alle Micro, PMI e liberi professionisti soci del consorzio a favore degli Istituti di Credito eroganti il finanziamento e convenzionati.

La garanzia a fronte della quale il soggetto richiedente è tenuto al pagamento di una commissione, è concessa secondo le convenzioni in vigore con le Banche ed è accessoria all'erogazione del finanziamento da parte di questi ultimi. A tal fine il Confidi emette il certificato di garanzia riportante le forme tecniche, la durata, le garanzie ed il dettaglio di ciascuno degli affidamenti garantiti.

L'art. 1, comma 54, della legge n. 147/2013 (Legge di stabilità 2014) affida al Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, l'adozione di misure volte a favorire i processi di crescita dimensionale e di rafforzamento del Patrimonio dei Consorzi di Garanzia collettiva dei fidi.

A valere sulle risorse concesse in attuazione alla Legge di cui sopra, MULTIFIDI, può concedere finanziamenti diretti agevolati alle PMI socie del consorzio, solo a seguito di specifica autorizzazione annotata nell'elenco di cui all'art. 112 comma 1 del T.U.B..

L'importo del finanziamento agevolato non può superare il limite massimo, erogabile per singola PMI beneficiaria, del 5% dell'ammontare delle risorse pubbliche assegnate a MULTIFIDI e, comunque, non può essere superiore ad € 100.000,00.

La quota parte del finanziamento agevolato concesso a valere sulle risorse di cui alla Legge sopra citata non può essere superiore all' 80% dell'importo del finanziamento ed è regolato ad un tasso di interesse pari a zero.

La quota residua, non inferiore al 20% dell'importo del finanziamento, viene concessa a valere su risorse proprie di MULTIFIDI e per quest' ultima MULTIFIDI non si può avvalere di strumenti di mitigazione del rischio a valere su risorse pubbliche. Per tale ragione il costo del finanziamento è inferiore a quello che sarebbe stato applicato a condizioni di mercato.

I finanziamenti agevolati non possono essere concessi a fronte di operazioni di consolidamento di passività finanziarie a breve termine o di rinegoziazione di passività finanziarie a medio-lungo termine e sono concessi nella forma tecnica di mutuo chirografario, a tasso fisso con piano di ammortamento a rate mensili fisse e costanti.

Tali finanziamenti sono concessi a valere sui fondi pubblici e pertanto si configurano come un aiuto di Stato, in regime di de minimis per il corrispondente ESL (Equivalente Sovvenzione Lordo), che può essere concesso nel rispetto dei limiti fissati dalla normativa di riferimento.

I finanziamenti vengono concessi in maniera diretta da MULTIFIDI a seguito di una istruttoria di merito e previa verifica delle condizioni previste dalle norme.

L'erogazione è condizionata alla verifica della regolarità contributiva della PMI beneficiaria, attraverso l'acquisizione del Documento Unico di Regolarità Contributiva (D.U.R.C.).

Nel caso in cui il socio/Cliente risulti inadempiente, MULTIFIDI procederà direttamente nei confronti del debitore principale e degli eventuali garanti al recupero delle somme spettanti.

Il credito che MULTIFIDI vanta nei confronti del Socio/Cliente, Debitore Principale, si andrà ad estinguere solo quando il Socio/Cliente e/o gli eventuali garanti rimborseranno oltre al debito residuo, gli interessi di mora nonché tutte le spese legali, giudiziali e di vario tipo sostenute da MULTIFIDI per il recupero dello stesso.

SEZIONE III – CONDIZIONI ECONOMICHE E CARATTERISTICHE TECNICHE

Capitale Sociale	250 €	Il "Capitale Sociale" è suddiviso in quote, ciascuna di importo pari ad €.250,00. Per diventare socio occorre versare almeno una quota. La quota di sottoscrizione del “Capitale sociale” viene versata una tantum a seguito dell’ammissione a socio ed è rimborsabile nei termini statutari																		
Capitale Sociale integrativo	1% importo finanziamento	Il “Capitale Sociale Integrativo” pari all’ 1,00% del finanziamento, arrotondato per eccesso per multipli di € 250,00, da sottoscrivere e versare al momento dell’erogazione è rimborsabile in caso di recesso nei termini statutari																		
Tassa di ammissione	155 €	La tassa di ammissione deve essere versata a seguito dell’ammissione a socio e non è rimborsabile.																		
Commissione di istruttoria	1%	Commissione calcolata una tantum sull’importo del finanziamento a copertura dei costi amministrativi di istruttoria																		
TAN - Tasso di interesse nominale (max 80%)	0%	Tasso di interesse applicato sulla quota di finanziamento concessa a valere delle risorse di cui all’art. 1 comma 54 L. 147/2013 del Fondo MISE ai sensi dell’art. 3 c. 1 lett. c (quota non superiore all’80% dell’importo erogato)																		
TAN - Tasso di interesse nominale (min 20%)	Tasso applicato sulla quota parte del finanziamento agevolato concesso a valere sulle risorse proprie del Confidi (quota non inferiore all’20% dell’importo erogato) Il tasso di interesse è determinato applicando al tasso di base una maggiorazione in termini di punti base, a seconda del rating della PMI, conformemente a quanto previsto dalla Comunicazione della Commissione relativa alla revisione del metodo di fissazione dei tassi di riferimento e di attualizzazione. (2008/C 14/02).																			
	<table><tr><td>Punteggio scoring</td><td>RATING</td><td>Fascia</td><td>TASSO FISSO</td></tr><tr><td>Da 160 a 265</td><td>A</td><td>1</td><td>9,5%</td></tr><tr><td>Da 76 a 160</td><td>B</td><td>2</td><td>10%</td></tr><tr><td>Da 0 a 75</td><td>C</td><td>3</td><td>12%</td></tr></table>				Punteggio scoring	RATING	Fascia	TASSO FISSO	Da 160 a 265	A	1	9,5%	Da 76 a 160	B	2	10%	Da 0 a 75	C	3	12%
	Punteggio scoring	RATING	Fascia	TASSO FISSO																
	Da 160 a 265	A	1	9,5%																
	Da 76 a 160	B	2	10%																
Da 0 a 75	C	3	12%																	
TAEG - Tasso Annuo Effettivo Globale	Min. % 2,41% - Max 5,00%																			
Clausola di salvaguardia	Il tasso di interesse applicato, anche comprensivo del tasso di mora, non dovrà mai superare il limite previsto dalla L.108/96; in caso di superamento del tasso-soglia, gli interessi verranno ridotti entro il limite del tasso-soglia usurario e Multifidi restituirà al Socio/Cliente quanto eventualmente da questo corrisposto in misura superiore al tasso-soglia																			
ALTRE SPESE																				
Spese incasso rata	0,00 Euro																			
Moratoria ABI	commissione aggiuntiva calcolata in base alla durata della sospensione o dell’allungamento del finanziamento.																			
Ai sensi dell’art. 17 del DPR 29.09.1973 n.601 – come modificato dall’art. 12 comma 4 del D.L. nr. 145 del 23.12.2013 le parti concordano di applicare le imposte di registro, di bollo, ipotecarie e catastali e le tasse sulle concessioni governative, in luogo dell’imposta sostitutiva di cui al DPR 29/9/1973 n. 601 e tal fine la PMI autorizza l’addebito di quanto dovuto a titolo di imposte e tasse sul conto corrente a questi intestato.																				
CARATTERISTICHE TECNICHE																				
Soggetti beneficiari finali	PMI e professionisti operanti su tutto il territorio nazionale e in tutti i settori di attività economica																			
Forma tecnica	Finanziamenti chirografari rateali																			
Durata	Minimo 36 mesi - Max 84 mesi																			
Importo	Minimo 20.000,00 Euro - Max 100.000,00 Euro																			
Periodicità rata	Mensile, trimestrale, semestrale, annuale																			

SEZIONE IV – PRINCIPALI CLAUSOLE CONTRATTUALI

Ammissione del Socio

Possono essere ammesse al Confidi tutte le PMI operanti in tutti i settori di attività economica regolarmente iscritte al registro delle Imprese e i liberi professionisti iscritti agli ordini professionali ovvero aderenti alle associazioni professionali iscritte nell'Elenco tenuto dal Ministero ai sensi della Legge 14 gennaio 2013 n. 4. L'ammissione avviene dietro presentazione del modulo di ammissione a Socio da parte del richiedente al Consiglio di Amministrazione.

Il "Capitale Sociale" è suddiviso in quote, ciascuna di importo pari ad € 250,00. Per diventare socio occorre versare almeno una quota.

La quota di sottoscrizione del "Capitale sociale" viene versata una tantum a seguito dell'ammissione a socio ed è rimborsabile nei termini statutari in caso di recesso.

Inoltre a seguito dell'ammissione a socio lo stesso è tenuto a versare una Tassa di ammissione di € 155,00 non rimborsabile.

Obblighi del Socio

- Sottoscrizione e versamento della quota minima di capitale sociale;
- Versamento della tassa di ammissione nella misura determinata dall'organo amministrativo;
- Versamento dell'eventuale sovrapprezzo eventualmente determinato dall'assemblea, su proposta dell'Organo Amministrativo in sede di approvazione del bilancio;
- In caso di richiesta documentazione inerente le operazioni rilasciate negli ultimi dieci anni, pagamento del costo di produzione della suddetta documentazione;
- Versamento dei costi di cui alla sezione III – Condizioni economiche e caratteristiche tecniche al momento di erogazione della linea di credito concessa;
- Pagamento delle rate del piano di rimborso.

Esclusione e decadenza del Socio

Oltre i casi previsti dalla legge e fermo restando il caso di morte del socio disciplinato dall'art. 12 dello Statuto del Confidi può essere escluso il Socio che:

- Sia inadempiente agli obblighi previsti dallo Statuto, dai relativi regolamenti e dalle deliberazioni sociali;
- Sia inadempiente agli obblighi assunti nei confronti del Confidi sulla base degli accordi con questi conclusi;
- Sia messo in liquidazione, dichiarato interdetto, inabilitato, fallito o sottoposto ad altre procedure concorsuali;
- Si trovi in una delle ipotesi di cui all'art. 2286 del Codice Civile;
- Abbia arrecato in qualsiasi modo un danno morale o materiale al Confidi;
- Abbia perduto i requisiti richiesti dall'art. 5 dello Statuto, per l'ammissione a Multifidi Società Cooperativa per azioni.

L'esclusione/decadenza è deliberata dal Consiglio di Amministrazione, ha effetto dall'iscrizione nel libro dei soci, ed è comunicata al Socio, dal Presidente del C.d.A., mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno.

Recesso del Socio

Il Socio può recedere nelle ipotesi previste dall'art. 2437, comma 1 codice civile, dall'art. 2530 ultimo comma codice civile e negli altri casi previsti dalla legge.

Il Socio che intende recedere dal Confidi deve farne dichiarazione scritta e comunicarla con raccomandata al Consiglio di Amministrazione. La dichiarazione di recesso ha effetto dalla ricezione della comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda.

La facoltà di recesso può essere esercitata nelle ipotesi di cui sopra a condizione che il debito sia estinto alla scadenza o in maniera anticipata dopo aver corrisposto al Confidi il capitale residuo gli interessi e gli altri oneri maturati fino a quel momento.

Recesso in caso di modifica unilaterale delle condizioni contrattuali

Il Confidi può modificare unilateralmente le condizioni economiche applicate al rapporto qualora sussista un giustificato motivo (art. 118, comma 1, T.U.B.), fatta eccezione per il tasso di interesse (fisso per tutta la durata del finanziamento). Il Confidi comunicherà tali modifiche per iscritto al Socio/Cliente, secondo modalità contenenti in modo evidenziato la formula "Proposta di modifica unilaterale del contratto", nel rispetto di un termine di preavviso minimo di 2 mesi ai sensi dell'art. 118 TUB. Entro tale termine, il Socio/Cliente ha diritto di recedere dal Contratto senza spese e di ottenere, in sede di liquidazione del rapporto, l'applicazione delle condizioni precedentemente praticate. In caso contrario, la modifica si intende approvata.

Liquidazioni delle azioni del Socio

Nei casi previsti dagli articoli 9, 10 e 11 dello Statuto ovvero nel caso di morte del Socio – e gli eredi richiedano la liquidazione della partecipazione del Socio deceduto ovvero non ne continuino l'impresa – quest'ultimo, ovvero gli eredi, avranno diritto al rimborso delle azioni al valore nominale che le stesse avevano in sede di sottoscrizione, ridotto

di eventuali perdite subite dal Confidi, ferme restando le previsioni dell'art. 36 dello Statuto.

Il rimborso della partecipazione deve essere eseguito dal C.d.A. entro 180 (centottanta) giorni dal momento in cui il recesso o l'esclusione/decadenza hanno effetto ovvero dal momento della richiesta scritta da parte degli eredi sulla base del bilancio d'esercizio regolarmente approvato alla data della richiesta o dell'evento.

Procedure di reclamo

Il socio/Cliente può presentare un reclamo per eventuali contestazioni in ordine ai rapporti intrattenuti con il Confidi all'Ufficio Reclami del Confidi mediante lettera raccomandata A/R (Multifidi soc. coop. per azioni via Leonardo Sciascia n. 98, 97013 – Comiso RG) o per via telematica (reclami@multifidi.it). Il Confidi ha l'obbligo di rispondere entro 60 giorni dalla data di ricezione del reclamo. Se il Socio non è soddisfatto della risposta o se non riceve alcuna risposta nei tempi indicati, prima di ricorrere ad un'Autorità giudiziaria competente può rivolgersi all'Arbitro Bancario Finanziario (ABF). Per avere maggiori informazioni sul come ricorrere all'ABF può consultare il sito www.arbitrobancariofinanziario.it oppure chiedere presso le filiali della Banca d'Italia o ancora rivolgersi allo stesso confidi che mette a disposizione del Cliente/Socio le guide relative al funzionamento dell'Arbitrato Bancario Finanziario sia sul sito internet www.multifidi.it che presso la propria sede.

Per quanto non espressamente riportato in questo foglio informativo si fa riferimento allo statuto del Confidi, visionabile presso la sede dello stesso.

Legenda delle principali definizioni

Cliente: il soggetto che in qualità di socio richiede il credito diretto a MULTIFIDI;

Socio: è il soggetto che risulta iscritto al Libro Soci di Multifidi soc. coop. per azioni;

Debitore principale: il soggetto al quale MULTIFIDI ha concesso il credito diretto;

Definizione di PMI (requisiti secondo i parametri UE): la precisa definizione è riportata nella raccomandazione della Commissione Europea 2003/361/CE del 06/05/2003 e nel D.M. 18/04/2005 del Ministero delle Attività Produttive pubblicato in G.U. n. 238 del 12/10/2005;

Garante: è il soggetto che è intervenuto in qualità di garante/fidejussore nell'interesse del debitore principale;

Importo Massimo Garantito: è la somma complessiva (per capitale, interessi e spese) che il fideiussore si impegna a pagare in caso di inadempimento del Debitore Principale;

Offerta fuori sede: l'offerta e la promozione delle operazioni svolte in luogo diverso dalla sede o dalle dipendenze del Confidi.

TEGM: tasso di interesse pubblicato ogni 3 mesi dal Ministero dell'Economia e delle Finanze come previsto dalla legge antiusura;

Una tantum: una volta soltanto.

Il sottoscritto _____ dichiara di aver ricevuto copia del presente Foglio Informativo, della Guida ABF per l'accesso ai meccanismi di soluzione stragiudiziale delle controversie e del documento contenente i Tassi Effettivi Globali Medi (TEGM) previsti dalla legge n. 108/1996 (c.d. "legge antiusura")

Data: _____

Timbro Firma:  _____